



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DELL' 11 DICEMBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza
COLACE	LUDOVICA	12.06.2001 ASD VIBO CALCIO A 5	12.12.2015	14.05.2016

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Modifiche al programma gare

Gara SAMBIASE LAMEZIA 1923 = GARIBALDINA del 15.12.2015 (ore 14.45)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità d proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "M. De Luca" di Nocera Terinese, sito in Via M. De Luca – Loc. Marina.

Recuperi

Recupero Gara BRANCALEONE = CITTA DI SIDERNO

Il recupero della gara a margine viene fissato per martedì 29 dicembre 2015, ore 14.45.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE D - 7 Giornata - A			
POLISPORTIVA LAMEZIA	- TAVERNA	3 - 0	GST

GIRONE E - 7 Giornata - A			
CALCIO CITTANOVESE	- LAUREANESE	3 - 2	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gare)

GIRONE F - 4 Giornata - A			
GIOIOSA JONICA A.S.D.	- BRANCALEONE	2 - 6	

GIRONE A - 8 Giornata - A			
CALCIO ACRÌ S.C.S.D.	- REAL SANT AGATA	5 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gara)

GIRONE F - 5 Giornata - A			
BRANCALEONE	- CITTA DI SIDERNO 1911	N.D.	A

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
REAL SANT AGATA	- LUZZESE CALCIO 1965	3 - 0	GST

GIRONE G - 7 Giornata - A			
SAN GIUSEPPE CALCIO	- CALCIO GALLICO CATONA	N.P.	R
VILLESE CALCIO	- BAGNARESE	5 - 1	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 10.12.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

ERRATA CORRIGE

GARA DEL 05/12/2015 VIBO CALCIO A 5 – LUDOS VECCHIA MINIERA

Il Giudice Sportivo Territoriale rilevato che, nel Comunicato Ufficiale n° 76 del 10.12.2015, per mero errore materiale di trascrizione è apparsa la squalifica a carico del calciatore espulso dal campo MANDARANO ANTONIO (società Vibo Calcio a 5) per DUE Giornate effettive di gara;

rilevato che, a seguito di apposita precisazione del direttore di gara, il soggetto espulso effettivamente dal campo non è Mandarano Antonio ma il calciatore BROSIO MASSIMILIANO (società Vibo Calcio a 5);

P.Q.M.

- 1) revoca la squalifica per due giornate inflitta al calciatore MANDARANO ANTONIO (Vibo Calcio a 5);
- 2) irroga la squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore BROSIO MASSIMILIANO (Vibo Calcio a 5).

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE NON DISPUTATE

Gara del 8/12/2015 BRANCALEONE - CITTA DI SIDERNO 1911

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per assenza del direttore di gara, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 24/11/2015 CALCIO CITTANOVESE - LAUREANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al CU n. 69 del 27/11/2015;

letto il reclamo della società Laureanese con il quale si chiede di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Ferraro Girolamo nato il 7/2/2000 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché sprovvisto dell'autorizzazione ai sensi dell'art.34/3 delle NOIF;

dato atto delle controdeduzioni fatte pervenire dalla società Calcio Cittanovese;

accertato che quanto sostenuto dalla società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Ferraro Girolamo nato il 07/02/2000, tesserato con la società Calcio Cittanovese dal 12/10/2015, alla data della disputa della gara aveva compiuto il 15° anno di età e, pertanto, aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara giusto quanto pubblicato nei CU n.1 e 2 del 02/07/2015 del CR Calabria(cfr v. punto A/9 – 1 lett.b) ;

delibera

- 1) rigettare il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
- 2) pubblicare il risultato della gara CALCIO CITTANOVESE – LAUREANESE: 3-2.

Gara del 24/11/2015 POLISPORTIVA LAMEZIA - TAVERNA

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al CU n.69 del 27/11/2015;

letto il reclamo con il quale la società Polisportiva Lamezia chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Girovasi Antonio nato il 03/01/2001 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché, non avendo ancora compiuto il 15° anno di età, non era autorizzato ai sensi dell'art. 34/3 delle NOIF;

accertato che quanto sostenuto dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Girovasi Antonio nato il 03/01/2001 anche se tesserato con la società Taverna dal 12/10/2015 non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara perché non in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 34/3 delle NOIF;

visti gli artt. 17 e 19 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società TAVERNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) inibire il Sig. PARROTTINO Pasquale Diego fino al 12/01/2016 quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale Società Taverna;
- 3) accreditare sul conto della società Polisportiva Lamezia la tassa reclamo.

Gara del 8/12/2015 REAL SANT AGATA - LUZZESE CALCIO 1965

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Luzzese Calcio 1965;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 1965 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0;
- 2) penalizzare la società LUZZESE CALCIO 1965 di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 1965 l'ammenda di € 150,00 per prima rinuncia.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/12/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi